Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 dicembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

I conti correnti personalizzati per il rinnovo degli abbonamenti sono in corso di spedizione.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 21 DICEMBRE 1985:

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo.

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale dattilografo.

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico.

Concorso, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria.

(Da 7677 a 7681)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752.

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

E' fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2.

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;

2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) *Tuber brumale* var. *moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;

4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) *Tuber aestivum* var. *uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;

6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nello allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate *ex novo*.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 4.

I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 5.

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

E' in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Art. 6.

Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;

3) *Tuber brumale* var. *moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;

4) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;

5) *Tuber aestivum* var. *uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

6) *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;

7) *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;

8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;

9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 7.

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I « pezzi » ed il « tritume » di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate « pezzi » le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e « tritume » quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Art. 8.

La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Art. 9.

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nello articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di « pelati » quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Art. 10.

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 11.

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 12.

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

Art. 13.

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum, brumale, moschatum,* e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum, aestivum, mesentericum;*

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 14.

E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

Art. 15.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

Art. 16.

Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

Art. 17.

Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Art. 18.

Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

e) la raccolta di tartufi immaturi;

f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Art. 19.

Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

Art. 20.

La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE DELLE SPECIE COMMERCIABILI

1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale* var. *moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre

5) *Tuber aestivum* var. *uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, e gleba o polpa di color cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.

Ha spore ellittiche, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre.

6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	Interi, senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi, senza rotture o scalfitture
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi, ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi, ma irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro	Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Tuber brumale Vitt. e tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Terza scelta (lavati o pelati)	Tuber mesentericum Vitt.	Interi
Pezzi di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3 % in peso di altre specie ammesse
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8 % in peso di altre specie ammesse
Pelatura di tartufi	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry	Bucce di tartufo con massimo del 30 % in peso di tritume e il 5 % di altre specie

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

L'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (*Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione*) ha delegato il Governo ad emanare decreti delegati per il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative. In attuazione di questa delega è stato emanato il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di cui l'art. 66 individua le funzioni amministrative rientranti nella materia «agricoltura e foreste» mentre l'art. 69 concerne il trasferimento delle funzioni relative ai territori montani ed alle foreste.

Nota all'art. 1, terzo comma:

La legge 30 aprile 1962, n. 283, ha sostituito la disciplina contenuta negli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Il relativo regolamento di esecuzione è stato approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

Note all'art. 3, ultimo comma:

— La legge 16 giugno 1927, n. 1766, ha convertito vari decreti-legge riguardanti il riordinamento degli usi civici nel Regno. L'art. 4 di detta legge prevede:

«Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in genere i diritti di servizi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario».

I diritti di cui all'art. 1 sono gli usi civici e «qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune».

— Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, ha approvato il regolamento esecutivo della legge 16 giugno 1927, n. 1766. L'art. 9 di detto regolamento prevede:

«Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario».

Nota all'art. 15, ultimo comma:

Il testo dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è il seguente:

«Art. 138. — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto».

Nota all'art. 17, primo comma:

Il testo dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*) è il seguente:

«Art. 3 (*Tasse sulle concessioni regionali*). — Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Nella prima applicazione delle Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa».

Nota all'art. 20:

La legge abrogata concerneva disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 399):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 21 dicembre 1983.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 21 febbraio 1984, con parere della commissione 10ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 14 marzo 1984; 4 aprile 1984; 10, 17 ottobre 1984; 30 gennaio 1985; 6, 27 febbraio 1985; 13, 20 marzo 1985 e approvato il 21 marzo 1985 in un testo unificato con atto n. 888 (sen. COMASTRI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2765):

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 15 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, XII e XIV.

Esaminato dalla XI commissione il 12, 13 giugno 1985 e approvato, con modificazioni, il 19 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 399-888/B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, l'8 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 24 luglio 1985 e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2765/B):

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 25 settembre 1985, con pareri delle commissioni I, II e IV.

Esaminato dalla XI commissione il 9 ottobre 1985 e approvato il 10 ottobre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 399-888/D):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 7 novembre 1985.

Esaminato dalla 9ª commissione il 20 novembre 1985 e approvato il 21 novembre 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1985, n. 753.

Autorizzazione ad emettere nel 1985 francobolli celebrativi della ratifica dell'accordo in data 3 giugno 1985, con il quale è stato modificato il Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, n. 337, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 19 luglio 1984, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1985, n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1985, n. 155, con il quale è stata autorizzata una integrazione al programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1985;

Riconosciuta l'opportunità di integrare ulteriormente il suddetto programma con francobolli celebrativi della ratifica dell'accordo 3 giugno 1985 con cui è stato modificato il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 fra lo Stato italiano e la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 1985;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1985, di francobolli celebrativi della ratifica dell'accordo 3 giugno 1985 con cui è stato modificato il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 fra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui al precedente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1985
Registro n. 50 Poste, foglio n. 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1985.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per la effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1986 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e dalla Guardia di finanza per i programmi di controllo delle dichiarazioni d'imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omessa la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Ritenuto altresì necessario definire gli strumenti e le modalità per l'attuazione dei predetti programmi, nonché procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari formulate in data 30 settembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

1. — Ai fini dei programmi per l'anno 1986 concernenti il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, la capacità operativa degli uffici, in termini di controlli e di verifiche esterne, è valutata:

a) per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, tenendo conto del personale addetto ai controlli e alle verifiche esterne in servizio alla data del 31 ottobre 1985 e della produttività media per addetto valutata sulla base dei più recenti dati disponibili;

b) per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto del personale addetto ai controlli e alle verifiche esterne in servizio alla data del 31 ottobre 1985 e della produttività media per addetto valutata, con riferimento anche alle qualifiche del personale, sulla base dei più recenti dati disponibili. Il personale addetto ai controlli sostanziali e alle verifiche esterne non potrà, comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi e ai controlli formali.

2. — In corso d'anno la predetta capacità operativa potrà essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze di carattere generale o a variazioni numeriche del personale addetto.

3. — Il numero delle verifiche e dei controlli, in cui si esprime la capacità operativa degli uffici, è riferito ai singoli periodi di imposta, distintamente per le imposte dirette e per l'IVA.

4. — La Guardia di finanza procede ai controlli globali a sorteggio con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, nonché alle verifiche di cui all'art. 2, secondo comma. A tali fini, la capacità operativa della Guardia di finanza è determinata dal Ministro delle finanze, sentito il comando generale.

Art. 2.

1. — Per l'attuazione dei programmi di controllo per l'anno 1986, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari segnaleranno agli uffici, tenendo conto della loro capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui ai successivi articoli 3 e 4, in base ai dati disponibili nell'Anagrafe tributaria e a quelli acquisiti da altre fonti.

2. — I predetti centri informativi invieranno al comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 1, quarto comma, autonome liste di posizioni soggettive, da sottoporre a verifica generale, formate sulla base dei criteri indicati nel precedente comma.

3. — I medesimi centri informativi provvederanno inoltre a fornire agli uffici e al comando generale della Guardia di finanza le informazioni relative alla posizione dei soggetti segnalati con riferimento agli altri criteri selettivi di cui agli articoli 3 e 4.

4. — Le liste nominative formate dai centri informativi in base ai criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4 saranno dimensionate in rapporto alla capacità operativa destinata all'esame delle posizioni segnalate, ai sensi degli articoli 1, quarto comma, e 6.

Art. 3.

1. — Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

1) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooperative edilizie, con ricavi compresi tra 2 e 100 miliardi di lire, che nella dichiarazione per il periodo di imposta 1982 hanno esposto rapporti tra i ricavi e le immobilizzazioni tecniche notevolmente divergenti dalla media del gruppo omogeneo di appartenenza, in presenza di scostamenti di segno opposto dei rapporti tra il costo del lavoro e i ricavi. Una quota delle segnalazioni sarà riservata alle attività economiche indicate dagli uffici e dalla Guardia di finanza;

2) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire, che nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1982 hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del gruppo omogeneo di appartenenza. Una quota delle segnalazioni sarà riservata alle attività economiche indicate dagli uffici e dalla Guardia di finanza;

3) soggetti che hanno dichiarato, per il periodo di imposta 1982, redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a L. 80.000.000 e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo. Una quota delle segnalazioni sarà riservata alle attività economiche segnalate dagli uffici e dalla Guardia di finanza;

4) persone fisiche fruenti del regime di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le quali, nel periodo d'imposta 1982, l'ammontare dei costi del personale, aumentato degli acquisti diversi da quelli relativi ai beni strumentali, risulta particolarmente elevato rispetto al volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

5) soggetti, titolari di redditi d'impresa, esclusi quelli di cui al criterio n. 4, per i quali, nei periodi d'imposta 1981 e/o 1982, la somma dei costi del personale e del costo del venduto risulta particolarmente elevata rispetto al volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

6) soggetti, esclusi quelli esercenti attività agricola, che, per il periodo d'imposta 1982, non hanno dichiarato nel modello 740 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;

7) persone fisiche iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in possesso di licenza di commercio o di pubblico esercizio negli anni 1981 e 1982 e che non hanno dichiarato redditi di impresa per i periodi d'imposta 1981 e/o 1982;

8) soggetti che hanno dichiarato, per il periodo di imposta 1982, redditi di lavoro autonomo non occasionale in misura inferiore alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a L. 18.000.000, alla composizione del reddito complessivo, alla classe di età, all'area geografica e all'ampiezza demografica del comune di domicilio fiscale. Una quota delle segnalazioni sarà riservata alle attività indicate dagli uffici e dalla Guardia di finanza;

9) soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per il periodo d'imposta 1982, compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta;

10) soggetti che non hanno dichiarato, per i periodi d'imposta 1981 e/o 1982, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel modello 740/P.1;

11) soggetti iscritti agli ordini professionali degli architetti, dei geometri e degli ingegneri, che, a seguito di concessioni in materia edilizia ed urbanistica, risultano progettisti per gli anni 1981 e/o 1982 ed hanno omesso la dichiarazione dei redditi, oppure, per gli stessi periodi d'imposta hanno dichiarato solo redditi di lavoro dipendente e/o fondiari, ovvero hanno dichiarato solo redditi di lavoro autonomo in misura inferiore al reddito medio lordo di lavoro dipendente;

12) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per il periodo d'imposta 1982, non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano, nonché soggetti che non hanno dichiarato in tutto o in parte, per lo stesso periodo d'imposta, utili che risultano loro corrisposti da società di capitali;

13) soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per il periodo d'imposta 1982, hanno dichiarato perdite qualora almeno un socio, per il periodo medesimo, abbia ridotto in misura rilevante il proprio reddito complessivo con la relativa perdita di partecipazione;

14) soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per il periodo di imposta 1982, hanno usufruito delle deduzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, con riferimento ai soci che hanno richiesto deduzioni a tale titolo relativamente ad altri redditi o che hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo di notevole entità o di lavoro dipendente, diverso dalle pensioni;

15) persone fisiche che, per l'anno 1982, hanno dichiarato redditi di fabbricati per un ammontare superiore a L. 20.000.000, la cui incidenza sul reddito complessivo è superiore al 50%;

16) persone fisiche che, nel corso dell'anno 1981, hanno acquisito, con atti di compravendita, donazione, successione o assegnazione, beni immobili di rilevante valore i cui redditi non risultano dichiarati per l'anno successivo ovvero hanno ceduto nel 1983 beni immobili di rilevante valore i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

17) persone fisiche che, da contratti registrati in almeno uno degli anni 1980, 1981 e 1982, risultano locatrici di fabbricati e per gli stessi anni non hanno dichiarato redditi di fabbricati;

18) persone fisiche che hanno ceduto uno o più appezzamenti di terreno in almeno due degli anni 1981, 1982 e 1983;

19) persone fisiche che presso il Comitato per la edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici risultano aver usufruito di provvedimenti per l'edilizia agevolata e non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per l'anno 1982, i redditi da fabbricati desumibili dal possesso delle unità immobiliari oggetto dell'intervento pubblico;

20) soggetti non residenti che, per l'anno 1982, non hanno dichiarato redditi derivanti da investimenti immobiliari da loro effettuati in Italia, nonché soggetti residenti che, per lo stesso anno, non hanno dichiarato redditi derivanti da investimenti immobiliari da loro effettuati all'estero, sulla base degli elementi risultanti presso l'Ufficio italiano dei cambi;

21) persone fisiche per le quali la somma dei redditi complessivi lordi, dichiarati per i periodi d'imposta 1981 e 1982, risulta inferiore alla somma dei redditi ad esse attribuibili sulla base degli elementi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, valutati ai sensi dei decreti ministeriali 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984;

22) soggetti che, per il periodo d'imposta 1982 hanno presentato dichiarazioni dalle quali risultano inadempimenti formali di particolare rilievo, in presenza di rilevante volume di affari dichiarato ai fini IVA per l'anno 1983;

23) soggetti esercenti attività commerciali che per il periodo d'imposta 1982 hanno presentato solo la dichiarazione quali sostituti d'imposta e non risultano aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi per il triennio 1980-82 ovvero che, pur avendo sostenuto oneri di personale per l'anno 1982, non risultano aver presentato per lo stesso anno dichiarazione quali sostituti di imposta;

24) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° dicembre 1984-30 novembre 1985, accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito;

25) istituti di vigilanza privata autorizzati dal Ministero dell'interno per i quali il rapporto tra il volume di affari dichiarato per il 1983 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed il numero delle guardie giurate dipendenti maggiormente si discosta dal valore medio calcolato per aree geografiche di appartenenza;

26) soggetti, esclusi i professionisti, in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985, che hanno operato negli anni 1982-83 detrazioni per acquisti, al netto degli investimenti, per percentuali notevolmente superiori a quelle previste nella tabella *A* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17. Per le segnalazioni di cui all'art. 2, secondo comma, del presente decreto sarà data precedenza alle attività economiche indicate dalla Guardia di finanza;

27) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, nel corso degli anni 1983, 1984 e 1985, almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1985 infrazioni in materia di fatturazione;

2. — Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno la eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 o di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

b) dichiarazione, per l'anno 1982, di redditi di impresa o di lavoro autonomo non superiori a quelli definiti integrando la dichiarazione presentata per il 1981, ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, aumentati di una percentuale pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale verificatasi nell'anno;

c) presentazione di dichiarazione integrativa per la definizione automatica del rapporto tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto-legge n. 429, in assenza di dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette;

d) inadempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo d'imposta 1982, relativamente ai soggetti non segnalati con il precedente criterio n. 22;

e) volume di affari e volume degli acquisti al netto dei beni strumentali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, dichiarati per gli anni di riferimento di ciascun criterio e codice di attività;

f) soggetti segnalati sulla base di criteri numeri 15, 16 e 20, risultanti locatori negli anni 1981 e/o 1982;

g) soggetti segnalati sulla base del criterio n. 21 risultanti locatari negli anni 1981 e/o 1982.

Art. 4.

1. — Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

1) soggetti in regime di contabilità ordinaria nel 1985, esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente più rilevanti in ciascuna provincia (escluse quelle di cui ai codici 3500, 3503, 3505 e 3510) per i quali, in base alle dichiarazioni per l'anno 1982, risulta un rapporto tra volume d'affari e volume degli acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, maggiormente si discosta dal valore mediano del rapporto, calcolato, per fascie di volumi di affari e degli acquisti nell'ambito della provincia. Sono considerate relativamente più rilevanti le attività risultanti con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni e del volume di affari. Le segnalazioni sono proporzionate al numero dei dichiaranti compresi nelle attività di ciascuna provincia. Gli uffici IVA potranno segnalare al competente centro informativo settori economici di particolare interesse locale al fine di integrare le segnalazioni pervenute con soggetti da individuare con le stesse modalità;

2) soggetti in regime di contabilità ordinaria nel 1985, esercenti attività di commercio al minuto, altre attività commerciali, attività di trasporto e di comunicazione, che evidenziano, in base alle dichiarazioni relative all'anno 1982, un rapporto tra volume di affari e volume degli acquisti, che, tenendo conto delle rimanenze, maggiormente si discosta dal valore mediano del rapporto calcolato per categorie, fasce di volume d'affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche;

3) società di capitali, escluse quelle esercenti attività di servizi, per le quali, relativamente all'anno 1983, risulta un rapporto fra volume di affari e importo dei contributi versati o numero medio annuo dei dipendenti risultanti all'INPS, purché superiore a 15, che si discosta notevolmente dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata e al numero medio dei dipendenti;

4) soggetti esercenti attività di servizi, escluse le pubbliche amministrazioni, per i quali, per l'anno 1983, risulta un rapporto tra volume di affari e importo dei contributi o numero medio annuo dei dipendenti risultanti all'INPS che si discosta notevolmente dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata e al numero medio dei dipendenti;

5) artisti e professionisti per i quali, relativamente all'anno 1983, il rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, aumentato di uno, si discosta maggiormente dal rapporto medio calcolato per il gruppo omogeneo di appartenenza, definito principalmente con riferimento a tipo di attività, anno di apertura della partita IVA e classe di età, dando priorità ai soggetti per i quali il rapporto tra volume d'affari e numero medio annuo dei dipendenti, aumentato di una unità, è inferiore al reddito medio lordo da lavoro dipendente per l'anno 1982;

6) soggetti che, per il triennio 1981, 1982 e 1983, o, se hanno richiesto rimborsi accelerati per il 1984, per il triennio 1982, 1983 e 1984, hanno sempre esposto un volume di acquisti al netto dei beni strumentali maggiore del volume di affari, dando luogo a rilevanti crediti d'imposta. Sono esclusi i soggetti che risultano essere in stato di fallimento per l'esercizio di attività diverse da quelle indicate nei codici 3500 e 3503 e le cooperative edilizie comprese nel codice 3500;

7) soggetti, che per gli anni 1981, 1982 e 1983, hanno chiesto con procedura normale e non ancora ottenuto rimborsi di entità cospicua, ovvero che, avendo acquistato con atti soggetti a tassa fissa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972 terreni per un prezzo superiore a 250 milioni, hanno chiesto rimborsi di entità cospicua ed i cui danti causa siano falliti successivamente alla vendita;

8) soggetti esercenti attività comprese nei codici: 0500, 2210, 2350, 2400, 2725, 4008, 4009, 4010, 4043, 4048, 4049, 4051, 4052, 4055, 4061, 4071, 4201, 4216, 4218, 4219, 4224, 4226, 4235, 4236, 4243, per i quali, per l'anno 1983, dagli elenchi dei clienti e fornitori risulta una differenza rilevante:

a) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

b) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

9) soggetti che nella dichiarazione annuale 1983 hanno indicato, con riguardo sia all'unica attività svolta dall'impresa o dal professionista, sia al complesso delle attività, in caso di opzione per l'applicazione separata del tributo, una imposta non deducibile incongruente rispetto al rapporto fra le operazioni esenti e il volume di affari. Le segnalazioni riguarderanno le attività economiche per le quali nello stesso anno il rapporto fra l'ammontare delle operazioni esenti ed il volume di affari complessivo sia risultato superiore al venti per cento;

10) soggetti compresi nei codici: 2900, 2945, 2960, 4007, 4008, 4012, 4013, 4048, 4049, 4051, 4052, 4053, 4054, 4059, 4060, 4216, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4224, 4253, 4700, 6900, con esclusione di quelli aventi un elevato rapporto tra operazioni non imponibili e volume d'affari, che per gli anni 1981, 1982 e 1983 hanno esposto rilevanti detrazioni di imposta al 35 o 38% senza indicare un corrispondente volume d'affari assoggettato alle stesse aliquote;

11) soggetti, esclusi i professionisti, in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985, che hanno operato negli anni 1982-83 detrazioni per acquisti, al netto degli investimenti, per percentuali notevolmente superiori a quelle previste nella tabella *A* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17. Per le segnalazioni di cui all'art. 2, secondo comma, del presente decreto sarà data precedenza alle attività economiche indicate alla Guardia di finanza;

12) soggetti che per l'anno 1983 hanno omesso la dichiarazione annuale, dando la priorità a quelli che nell'ultima dichiarazione presentata hanno esposto un volume di affari incongruente con le rimanenze finali dell'anno precedente;

13) enti non commerciali, diversi dagli enti pubblici territoriali, professionisti, esclusi quelli che esercitano anche attività edilizia, nonché persone fisiche che non sono in possesso di partita IVA e non risultano essere soci di società di persone o rappresentanti di enti o società che, nell'anno 1983, hanno effettuato cessioni di diritti reali su beni immobili per importo rilevante, chiedendo l'applicazione della tassa fissa di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972;

14) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° dicembre 1984-30 novembre 1985, accertamenti effettuati da parte degli uffici delle imposte dirette che per la natura dei redditi accertati possono avere rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

15) costruttori e imprese di costruzione di cui ai codici 3500, 3503 e 3510, che nel triennio 1981, 1982 e 1983 hanno dichiarato vendite ed aliquote agevolate per quote rilevanti rispetto alla media dei volumi di affari;

16) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, nel corso degli anni 1983, 1984 e 1985, almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1985 infrazioni in materia di fatturazione.

2. — Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno la eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) rimborsi accelerati liquidati dopo il 1° gennaio 1985;

b) agevolazioni creditizie nel settore del commercio, di cui alla legge n. 517 del 1975 e dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976;

c) violazioni constatate negli anni 1984 e/o 1985 in materia di obblighi strumentali (bolle di accompagnamento, ricevute e scontrini fiscali, contrassegni IVA) e di fatturazione.

Art. 5.

1. — Gli uffici distrettuali delle imposte dirette proseguiranno l'esame delle posizioni fiscali dei seguenti soggetti:

a) medici docenti universitari e primari ospedalieri a tempo definito, di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1982;

b) rivenditori di giornali, riviste e periodici di cui all'art. 5, secondo comma, lettera *a*), del decreto ministeriale 16 dicembre 1983.

2. — Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno inoltre al controllo delle posizioni tributarie dei soggetti che negli anni 1981 e/o 1982 hanno ottenuto rimborsi ILOR che non risultano indicati nella dichiarazione dei redditi presentata per gli anni stessi.

Art. 6.

1. — Una quota della complessiva capacità operativa, commisurata al numero di annualità cui si riferiscono i verbali comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze nell'anno precedente e comunque non superiore al 40% per gli uffici distrettuali delle imposte dirette e al 60% per gli uffici provinciali IVA, sarà impiegata prioritariamente nel controllo dei verbali di verifica.

2. — La residua capacità operativa sarà destinata, in pari misura, all'esame delle posizioni fiscali:

a) dei soggetti segnalati nelle liste di cui all'art. 2 e di quelli individuati ai sensi dell'art. 5;

b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongono di dati e notizie o nei confronti dei quali ritengono di procedere.

3. — La medesima ripartizione per quanto riguarda i soggetti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sarà seguita per la effettuazione delle verifiche esterne.

4. — Nell'ambito di ciascun compartimento, almeno un quinto della complessiva capacità operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette sarà riservato al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

5. — Le suddette proporzioni potranno essere modificate per fondati motivi.

Art. 7.

1. — La selezione dei soggetti da controllare sarà effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o di imposta, sulla base dell'importanza locale del settore economico di appartenenza nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie disponibili, ivi comprese, per gli uffici IVA, le segnalazioni di reiterate infrazioni in materia, di bolla di accompagnamento.

2. — Per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 3 e 4, gli uffici si atterranno, in particolare, ai seguenti criteri:

a) tutte le liste saranno utilizzate, di norma, in misura proporzionale al numero dei soggetti segnalati e, nell'ambito di ciascuna lista, si tenderà ad esaminare il maggior numero di categorie economiche;

b) per le liste con elementi di riscontro, la selezione sarà basata sull'esito positivo dell'esame preliminare condotto sull'elemento segnalato; per le liste indiziarie, sul maggior interesse delle segnalazioni in relazione ai criteri di cui al primo comma; per le liste formate con più criteri selettivi, sul numero e sulla rilevanza delle anomalie segnalate.

3. — I controlli degli uffici saranno effettuati con gli strumenti istruttori più opportuni, dando la preferenza, nell'ambito della capacità operativa disponibile, agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche.

Art. 8.

1. — I periodi d'imposta da sottoporre al controllo saranno i seguenti:

a) per i controlli interni da liste, le annualità a base dei criteri selettivi dai quali derivano;

b) per i controlli interni d'iniziativa, le due più recenti annualità tecnicamente controllabili. Il controllo su annualità diverse sarà effettuato in presenza di elementi che lo facciano ritenere più proficuo;

c) per le verifiche esterne, il periodo d'imposta in corso e le annualità 1984 e 1985. Le verifiche saranno estese alle annualità interessate da rilevanti elementi in possesso degli uffici;

d) per le verifiche generali della Guardia di finanza il periodo d'imposta in corso e le annualità 1984 e 1985.

Limitatamente alle segnalazioni derivanti dal criterio n. 8 dell'art. 4, sarà verificata anche l'annualità 1983.

2. — L'estensione dei controlli a periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel primo comma sarà effettuata soltanto in presenza di elementi che ne facciano presumere una maggiore produttività rispetto agli altri elementi al momento disponibili.

3. — I controlli sui soggetti tenuti alla contabilità ordinaria potranno riguardare anche i periodi di imposta anteriori a quelli indicati nel primo comma, per consentire la ricostruzione del reddito imponibile per le annualità controllate.

4. — In mancanza di altri rilevanti elementi, i controlli degli uffici sui soggetti segnalati nelle liste con elementi di riscontro potranno essere limitati a tali elementi, anche per annualità diverse da quelle indicate nel primo comma.

5. — Sono considerate liste con elementi di riscontro quelle derivanti dai criteri numeri 6), 9), 10), 12), 14), 16), 17), 19), 20) e 21) dell'art. 3 e numeri 8), 9), 10, 12) e 13) dell'art. 4.

Art. 9.

1. — L'attività di controllo e di verifica conclusa dagli uffici nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 1984 sarà imputata, fino alla data del 31 marzo 1986, alla quota di capacità operativa di cui all'art. 6, secondo comma, lettera *a*); dopo tale data, la predetta attività sarà considerata nell'ambito della quota di capacità operativa di cui alla lettera *b*) del medesimo comma.

2. — La Guardia di finanza proseguirà l'attività di verifica sulla base delle segnalazioni trasmesse nel 1985, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1984, fino alla data di invio delle segnalazioni previste nel presente decreto; dopo tale data, le segnalazioni per il 1985 costituiranno elementi informativi a disposizione dei comandi per eventuali utilizzazioni operative.

Art. 10.

1. — I controlli globali a sorteggio di cui all'ultimo comma dell'art. 1 saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, nel corso degli anni 1983, 1984 e 1985, almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1985 infrazioni in materia di fatturazione;

b) soggetti IVA che, esponendo nella dichiarazione relativa all'anno 1983 volumi d'acquisto e/o di affari, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o dei fornitori, pur essendovi obbligati;

c) persone fisiche titolari per l'anno 1983 di redditi non da lavoro dipendente derivanti da attività esercitate in uno dei seguenti settori: vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici ed affini (cod. 4044); tessuti per l'abbigliamento (cod. 4048); materiali vari di recupero (cod. 4068); articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili (cod. 4070); grandi magazzini (cod. 4263); servizi tecnici, commerciali e legali (cod. 6300); ovvero derivanti dall'esercizio delle seguenti arti e professioni: autori, scrittori, giornalisti pubblicisti e assimilati (cod. 8000); notai (cod. 8410); commercialisti e fiscalisti (cod. 8500); ingegneri ed architetti (cod. 9000); agronomi, veterinari, periti e assimilati (cod. 9300); attività professionali diverse (cod. 9400).

Art. 11.

1. — I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a*): 60%;
categoria *b*): 20%;
categoria *c*): 20%.

2. — Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. — I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. — Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 12.

1. — I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i periodi d'imposta 1984 e successivi.

2. — Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi di imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero i componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiati.

3. — I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando siano stati sorteggiati per anni precedenti o quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica generale dopo il 31 dicembre 1983.

4. — Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera una delle cause di esclusione di cui al terzo comma o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 11, terzo comma. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, trasmesse anche negli anni precedenti, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

5. — Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e della attività del soggetto da una provincia all'altra.

Art. 13.

1. — Il controllo formale delle dichiarazioni relative alla imposta sul valore aggiunto sarà effettuato sulla base delle segnalazioni di irregolarità, trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari sulla base della capacità operativa degli uffici. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti i mancati o insufficienti versamenti di imposta, le dichiarazioni integrative di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, nonché le dichiarazioni annuali presentate nel 1985, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente.

Art. 14.

1. — Nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione forfettaria del reddito e della imposta sul valore aggiunto ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, i controlli di cui al presente decreto per i periodi di imposta successivi al 1984 potranno avvenire anche in forma induttiva ai sensi del comma 29 dell'art. 2 della citata legge, sulla base degli elementi e secondo le procedure ivi previsti. L'individuazione dei soggetti avverrà secondo i criteri indicati in precedenza e quindi anche ad iniziativa degli uffici nei confronti dei soggetti per i quali essi dispongono di dati e notizie o nei confronti dei quali ritengono di procedere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7782)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 febbraio 1985.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli della serie ordinaria tematica « Il lavoro italiano per il mondo », dedicati all'arte della ceramica.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Rèpubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica « Il lavoro italiano per il mondo »;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata nel 1985, fra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli appartenenti alla suddetta serie dedicati all'arte della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1649 del 12 febbraio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli della serie ordinaria tematica « Il lavoro italiano per il mondo » nel valore da L. 600 per ciascun soggetto, dedicati all'arte della ceramica.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; colori: policromia (quattro colori); foglio: venti esemplari per ciascun soggetto; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati (formato 25,4 × 30) nei quali figura la scritta « LAVORO ITALIANO PER IL MONDO ».

Le vignette riproducono rispettivamente oggetti in ceramica, tipici dell'artigianato italiano e una composizione realizzata con piastrelle.

Sui due francobolli figurano la leggenda « L'ARTE DELLA CERAMICA », la scritta « ITALIA » ed il valore « 600 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 42 Poste, foglio n. 22

(7594)

DECRETO 17 maggio 1985.

Istituzione del servizio sperimentale di « Videoconferenza » in campo nazionale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la raccomandazione H61 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), riguardante la definizione e le caratteristiche tecniche del servizio di videoconferenza;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1983, con il quale veniva introdotto il servizio sperimentale di videoconferenza in campo nazionale;

Riconosciuto fondato il rilievo della Corte dei conti secondo cui il precitato decreto ministeriale non poteva essere ammesso a registrazione in mancanza di un atto attributivo del servizio alla SIP;

Vista la nuova convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Riconosciuta persistente l'opportunità di dare corso, sul territorio nazionale, ad una fase sperimentale, della durata di diciotto mesi, del servizio pubblico di videoconferenza tra Roma e Milano;

Rilevata la necessità di sostituire il decreto ministeriale 28 luglio 1983;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 28 luglio 1983 è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di diciotto mesi viene introdotto, in via sperimentale, sul territorio nazionale, il servizio pubblico di videoconferenza, consistente nello scambio bidirezionale contemporaneo di informazioni videotelefoniche, mediante l'uso di mezzi della rete telefonica pubblica opportunamente specializzati tra due sale allo scopo allestite e ubicate, rispettivamente, una a Roma, presso il posto telefonico pubblico di Villa Borghese e l'altra a Milano, presso la sede della società concessionaria SIP sita in via Pirelli.

Art. 3.

Per l'ammissione al servizio l'utente deve inoltrare richiesta alla concessionaria SIP che metterà a disposizione le due sale menzionate nel precedente articolo nei limiti della disponibilità delle stesse.

Art. 4.

Le condizioni di ammissione sono stabilite nell'annesso disciplinare di utenza che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Con l'ammissione al servizio, l'utente è tenuto alla osservanza delle leggi e delle disposizioni regolamentari che disciplinano il servizio telefonico e di ogni altra disposizione e modalità operativa fissate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1985
Registro n. 49 Poste, foglio n. 50

Disciplinare delle condizioni di ammissione al servizio pubblico sperimentale di « Videoconferenza »

Art. 1.

L'adesione al servizio sperimentale di videoconferenza implica l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente atto e di quelle contenute nella polizza di abbonamento al servizio telefonico, approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1930, e successive modificazioni, nonché delle condizioni tariffarie previste dai decreti in vigore.

Art. 2.

Il servizio consiste nella utilizzazione a tempo predeterminato, di sessioni di videoconferenza sia in abbonamento che per uso occasionale.

Art. 3.

L'abbonamento al servizio ha la durata di tre mesi a partire dalla data di effettuazione della prima sessione di videoconferenza; tale sessione deve comunque essere effettuata entro due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Il numero minimo di ore complessive, da utilizzare in almeno tre differenti sessioni giornaliere, nel periodo di durata dell'abbonamento, non può essere inferiore a quindici.

Art. 4.

Trascorsi due mesi senza che, per motivi imputabili all'utente, sia stata effettuata la prima sessione di videoconferenza, il contratto di abbonamento si intende risolto.

Nel caso suaccennato ed in quello in cui non sia stato effettuato, nel corso della durata dell'abbonamento e sempre per motivi imputabili all'utente, il numero minimo delle ore previste, l'utente stesso non ha diritto al rimborso delle somme versate all'atto della sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 5.

L'accesso al servizio è consentito, compatibilmente con la disponibilità delle sale di videoconferenza, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni dell'anno esclusi il sabato e i giorni festivi.

Art. 6.

Per l'utilizzazione delle sale pubbliche, al fine di effettuare una sessione di videoconferenza, deve essere inoltrata richiesta di prenotazione alla SIP utilizzando i numeri telefonici messi a disposizione per detta finalità.

Art. 7.

Gli elementi necessari all'individuazione del richiedente la prenotazione di cui al precedente art. 6 e dei responsabili della conduzione delle singole sessioni di videoconferenza in ciascuna delle due sale — indicati dal richiedente stesso — sono riportati, a cura della SIP, su apposito documento. In detto documento sono, altresì, riportati i dati relativi al giorno e alla durata della sessione prenotata.

Art. 8.

La durata di ciascuna sessione di videoconferenza è espressa in unità temporali indivisibili di mezz'ora.

La durata minima prenotabile è di due unità temporali.

In caso di sessione effettuata in abbonamento la durata massima prenotabile è di dieci unità temporali.

Art. 9.

La prenotazione per ciascuna sessione del servizio è confermata, compatibilmente con la disponibilità delle sale, a cura della SIP al numero telefonico indicato dal richiedente.

Art. 10.

Entro le ore 16 del giorno lavorativo antecedente la data fissata per lo svolgimento della sessione di videoconferenza, il richiedente dovrà sottoscrivere il documento predisposto dalla SIP. Con tale sottoscrizione, che per l'uso occasionale del servizio costituisce adesione alle relative norme regolamentari, il richiedente stesso è autorizzato all'accesso alle sale.

Art. 11.

All'atto della sottoscrizione del documento di cui al precedente art. 10, il richiedente il servizio per uso occasionale provvede al pagamento dell'importo relativo all'utilizzazione prenotata delle sale, senza diritto al rimborso nell'eventualità che la sessione di videoconferenza non possa essere effettuata o abbia una durata inferiore per motivi imputabili allo stesso richiedente.

Art. 12.

La durata prenotata di una sessione di videoconferenza può essere prolungata compatibilmente con la disponibilità delle sale.

Art. 13.

L'utente si obbliga a corrispondere, a conclusione di ciascuna sessione, la differenza tra l'importo precedentemente versato e quello derivante dalla eventuale maggiore durata di utilizzazione.

Art. 14.

In caso di interruzione del servizio durante lo svolgimento di una sessione per una durata complessiva superiore ad un quarto d'ora, l'utente ha diritto, compatibilmente con la disponibilità delle sale, al prolungamento della sessione stessa per un tempo pari all'interruzione verificatasi.

In caso di indisponibilità delle sale ovvero di interruzione del servizio per un periodo di tempo tale da non consentire lo svolgimento o il prolungamento della sessione, l'utente ha diritto a richiedere esclusivamente la detrazione dell'importo corrispondente al tempo di utilizzazione delle sale prenotato e non fruito, computato secondo la tariffa prevista per il servizio.

Rimane in facoltà dell'utente stesso, in alternativa, concordare con la SIP una nuova data di svolgimento della sessione non effettuata o non completata.

Art. 15.

L'utente, durante lo svolgimento di una sessione, è direttamente responsabile dei danni eventualmente arrecati alle apparecchiature e alle sale di videoconferenza.

Art. 16.

L'utente ammesso ad una sessione di videoconferenza è direttamente responsabile del contenuto delle informazioni trasmesse.

La SIP, pertanto, non risponde di eventuali danni diretti e indiretti che possano derivarne nei confronti di terzi, fatta salva ogni altra azione a termini di legge.

Art. 17.

L'abbonamento al servizio di videoconferenza si intende risolto di diritto, anche prima della scadenza di cui al precedente art. 3, qualora il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disciplini diversamente il servizio e l'utente non intenda adeguarsi alla nuova disciplina; in tal caso l'utente ha diritto alla restituzione di una somma corrispondente alla quota parte di ore in abbonamento non fruite.

Art. 18.

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto, le parti eleggono il foro di . . . .

(7715)

DECRETO 5 giugno 1985.

Introduzione del servizio sperimentale di « Videoconferenza » internazionale e determinazione delle relative tariffe.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale

delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la raccomandazione H61 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), riguardante la definizione e le caratteristiche tecniche del servizio di videoconferenza;

Visto il progetto di raccomandazione elaborato dal gruppo di lavoro TR-1, Padova - maggio 1980, della C.E.P.T. (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) con il quale sono state previste le iniziative per effettuare un esperimento di videoconferenza tra i Paesi europei denominato « EVE » (European videoconferance experiment);

Viste le nuove convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società concessionarie SIP, Italcable e Telespazio, per la concessione dei servizi di telecomunicazioni, ad uso pubblico, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Riconosciuta l'opportunità di dare corso ad una fase sperimentale del servizio pubblico di videoconferenza internazionale utilizzando, dal lato italiano, le sale pubbliche di Roma o di Milano, dotate dei relativi impianti, già predisposte per l'analogo servizio in campo nazionale;

Considerato che per l'avvio di detto servizio sono state concordate tra i cinque Paesi interessati (Italia, Olanda, Germania R.F.A., Gran Bretagna e Francia) le tariffe provvisorie afferenti a ciascuna amministrazione terminale, comprensive della quota del segmento spaziale, stabilite in franchi oro 1.100 e franchi oro 500, rispettivamente, per la prima ora e per ogni mezz'ora successiva di videoconferenza;

Considerato altresì che, per quanto riguarda l'attribuzione all'Italia, i suddetti importi di 1.100 e 500 franchi oro, dedotte le quote di franchi oro 520 e 260 spettanti all'organismo gestore del satellite europeo (Eutelsat), saranno ripartiti tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, con gli stessi criteri previsti, dall'art. 52 della citata convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, per la ripartizione dei proventi del traffico telefonico internazionale e, cioè, il 21,695% alla SIP e il 78,305% all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la quale ultima provvederà a remunerare la società Telespazio che interviene nel servizio mettendo a disposizione la propria stazione terrena ed i relativi circuiti d'accesso;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di dodici mesi, prorogabili in rapporto ai risultati delle prove e previ accordi tra le amministrazioni interessate, viene introdotto, in via sperimentale, il servizio di videoconferenza internazionale (progetto EVE) tra l'Italia da una parte e l'Olanda, la Germania R.F.A., la Gran Bretagna e la Francia dall'altra utilizzando le sale pubbliche di Roma o Milano secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'annesso disciplinare internazionale, che costituisce parte integrante del presente decreto, e, in quanto applicabili, nel disciplinare, relativo al servizio di videoconferenza nazionale, annesso al decreto ministeriale 17 maggio 1985.

Art. 2.

La tariffa, dovuta dall'utente, per le prestazioni rese da parte italiana, è stabilita nella misura di franchi oro 1.100 e 500, rispettivamente, per la prima ora e per ogni mezz'ora successiva di videoconferenza, al cambio previsto dalle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Gli importi di cui al precedente articolo, dedotte le quote di franchi oro 520 (per un'ora) e 260 (per mezza ora) spettanti all'organismo gestore del satellite europeo (Eutelsat) per l'utilizzazione del segmento spaziale, saranno ripartiti tra la SIP e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella stessa percentuale prevista, per la ripartizione dei proventi del traffico telefonico internazionale, dall'art. 52 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP citato nelle premesse.

L'amministrazione assume l'onere di remunerare la società Telespazio che interviene nel servizio mettendo a disposizione la propria stazione terrena ed i relativi circuiti di accesso.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1985
Registro n. 49 *Poste, foglio n.* 52

Disciplinare d'utenza per l'esperimento EVE
(Videoconferenza europea)

1. Le tariffe per il servizio di videoconferenza internazionale si riferiscono alla sola trasmissione effettuata tra sale pubbliche dei Paesi partecipanti, e sono limitate all'esperimento EVE (Esperimento europeo di videoconferenza).

2. Gli ammontari relativi sono la somma di due quote parti, ciascuna delle quali spetta alle singole amministrazioni di telecomunicazioni interessate. Normalmente le due parti sono contabilizzate separatamente tra i due Paesi, ma un utente può, al momento della prenotazione del servizio e compatibilmente con gli accordi esistenti tra le amministrazioni interessate, richiedere che l'intera tariffa sia addebitata ad un solo utente.

3. La tariffa minima per seduta è quella di un'ora; le utilizzazioni superiori ad un'ora sono contabilizzate per periodi indivisibili di mezz'ora.

4. Una prenotazione di videoconferenza può essere annullata o modificata da parte dell'utente fino a 72 ore prima dell'inizio della trasmissione. Dopo tale termine, per ogni richiesta che comporti la riduzione o annullamento del periodo prenotato, sarà percepita una quota pari al 20% della tariffa prevista per la prima ora di trasmissione. Se l'utente richiede di spostare la prenotazione in un'ora differente nella stessa giornata, senza cambiare la durata della trasmissione, tale modifica è accettata senza ulteriore spesa, sempre che gli studi ed i collegamenti siano disponibili.

5. Le amministrazioni di TLC non accettano alcuna responsabilità per una trasmissione non andata a buon fine. Se la trasmissione è annullata dall'amministrazione entro le 24 ore prima del suo inizio, o se non si raggiunge un collegamento soddisfacente al momento dell'inizio della chiamata, l'utente avrà diritto ad un abbuono di mezz'ora da utilizzare nella chiamata successiva.

6. In caso d'interruzione di una trasmissione di videoconferenza dovuta a problemi tecnici, l'utente è tenuto a corrispondere la tariffa per il solo periodo di tempo utilizzato, arrotondato alla mezz'ora.

7. L'utente accetta di cooperare nel fornire informazioni al gestore circa l'andamento dell'esperimento anche mediante la eventuale compilazione di appositi questionari.

(7717)

DECRETO 5 giugno 1985.

Determinazione delle tariffe concernenti il servizio sperimentale di « Videoconferenza » in campo nazionale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Considerato che in vari Paesi esteri è stato attuato o è in corso di attuazione un servizio sperimentale di videoconferenza;

Vista la raccomandazione H61 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), riguardante la definizione e le caratteristiche tecniche del servizio di videoconferenza;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 17 maggio 1985, con il quale viene introdotto, in via sperimentale e per la durata di diciotto mesi, sul territorio nazionale, il servizio pubblico di videoconferenza tra Roma e Milano;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1983, con il quale venivano stabilite le tariffe per il servizio pubblico sperimentale di videoconferenza in campo nazionale;

Riconosciuta la necessità di integrare la premessa del citato decreto ministeriale 1° agosto 1983, con il riferimento al nuovo decreto istitutivo del suindicato servizio;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 1° agosto 1983 è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Durante la fase sperimentale del servizio pubblico di « Videoconferenza » tra Roma e Milano, l'utente che intende fruire del citato servizio è tenuto a corrispondere le seguenti tariffe per gli usi qui di seguito indicati:

1) *Uso occasionale del servizio*

prima ora o frazione di ora . . . . L. 794.000
per ogni mezz'ora successiva o frazione » 320.000

2) *Uso in abbonamento* (almeno quindici ore trimestrali da suddividersi in non meno di tre differenti sessioni giornaliere):

per le 15 ore minime previste . . . L. 8.400.000
per ogni mezz'ora successiva o frazione eccedente le 15 ore minime previste » 280.000

Art. 3.

Le tariffe previste dal precedente comma saranno ripartite fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria SIP in proporzione dei rispettivi apporti.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1985
Registro n. 49 Poste, foglio n. 51

(7716)

DECRETO 25 giugno 1985.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro interi postali celebrativi dell'esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, n. 337, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1985, fra l'altro, di interi postali celebrativi dell'esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un aerogramma, un biglietto postale, una cartolina postale per l'estero e una cartolina postale per l'interno celebrativi dell'esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1659 del 13 giugno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi un aerogramma, un biglietto postale, una cartolina postale per l'estero e una cartolina postale per l'interno, nei valori rispettivamente da L. 600, L. 450, L. 400 e L. 400, celebrativi dell'esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 ». Ciascun intero postale è dedicato ad un tema del collezionismo filatelico.

Art. 2.

L'aerogramma è stampato in offset, su carta bianca da 50 grammi per metro quadrato; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8×10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia e vernice fluorescente.

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riporta l'emblema della manifestazione, la leggenda « ROMA 25.X - 3.XI.1985 ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA » la scritta « ITALIA » ed il valore « 600 ».

In alto a sinistra sono riportate le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo verde, « PAR AVION » in azzurro, « VIA AEREA » in chiaro su fondo rosso. In basso a sinistra è riprodotta l'opera del maestro Emilio Greco « Fanciulla con colombe » per il tema « AEROFILATELIA ». La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali, in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indicazione del destinatario.

La sezione centrale reca, in rosso, « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) » con linee punteggiate.

La sezione inferiore reca un fondino grigio costituita dalla leggenda « ITALIA » e da una stella in chiaro, ripetute a tappeto su tutta la sezione.

Sul lembo di chiusura superiore è riportata l'avvertenza, su due righe « Nulla può essere inserito nell'aerogramma », « Rien ne peut être joint à l'aérogramme ».

Art. 3.

Il biglietto postale è stampato in offset, su carta bianca da 75 grammi per metro quadrato; formato del biglietto chiuso: cm 14,8×10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia e vernice fluorescente.

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riporta l'emblema della manifestazione, la leggenda « ROMA 25.X - 3.XI.1985 ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA » la scritta « ITALIA » ed il valore « 450 »; a sinistra dell'impronta di affrancatura, sotto la leggenda « BIGLIETTO POSTALE » è riprodotta l'opera del maestro Emilio Greco « Fanciulla con lettere » per il tema « FILATELIA CLASSICA ». La sezione è completata da tre righe ed un riquadro con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » per l'indirizzo del destinatario, il tutto in colore giallo.

La sezione centrale reca, in turchese, « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. », « (LOCALITÀ) » e « SIGLA PROVINCIA », con linee punteggiate.

Art. 4.

La cartolina postale per l'estero è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia e vernice fluorescente.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, che riporta l'emblema della manifestazione, la leggenda « ROMA 25.X - 3.XI.1985 ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA » la scritta « ITALIA » ed il valore « 400 ».

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo sono poste, in colore azzurro, la leggenda « CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE » in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », accompagnate da tre linee punteggiate. In basso è riprodotta l'opera del maestro Emilio Greco « Messaggero » per il tema « STORIA POSTALE ».

La cartolina è completata, in basso a destra, da cinque righe, di cui quattro punteggiate, in colore giallo uovo, per l'indirizzo del destinatario.

Art. 5.

La cartolina postale per l'interno è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia e vernice fluorescente.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, l'impronta di affrancatura, racchiusa in riquadro fluorescente, che riporta l'emblema della manifestazione, la leggenda « ROMA 25.X - 3.XI.1985 ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA » la scritta « ITALIA » ed il valore « 400 ».

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo sono poste, in colore azzurro, la leggenda « CARTOLINA POSTALE » in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » accompagnate da tre righe punteggiate. In basso è riprodotta l'opera del maestro Emilio Greco « Fanciulla dei fiori » per il tema « FILATELIA TEMATICA ».

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », in colore giallo uovo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1985
Registro n. 46 *Poste, foglio n.* 38

(7595)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ovoges, in Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 11 luglio 1985 nei confronti della società cooperativa Ovoges a r.l., con sede in Cento, frazione Renazzo (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Ovoges, con sede in Cento, frazione Renazzo (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Ferrante Tura in data 16 settembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Ugo Gravina, nato il 16 agosto 1949, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7718)

DECRETO 5 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista Pierrot Lunaire - Soc. coop. a r.l., in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza depositata in data 29 giugno 1985, con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa mista Pierrot Lunaire - Soc. coop. a r.l., con sede in Verona;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista Pierrot Lunaire - Soc. coop. a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito notaio Gianfranco Tomezzoli in data 16 gennaio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Meggiolaro, residente in Verona, via Scalzi n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7719)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 dicembre 1985.

Determinazione in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, numero 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Accertato che per l'anno 1986 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea va riferito al 31 ottobre 1985;

Vista la « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 281/3 del 2 novembre 1985 che ha pubblicato la determinazione dell'unità di conto europea al 31 ottobre 1985 in moneta nazionale dei vari Paesi membri della CEE;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1985 e fino al 30 dicembre 1986 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, è pari a L. 1.493,10.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(7807)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1985 sono state iscritte nel registro nazionale le varietà di specie agricole ed orticole sottoelencate:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
	ORTIVE
Carota:	
Lady	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15 14100 Asti
Luxor	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Cavolfiore:	
Orea	L. Clause S.A., 91220 Bretigny-sur-Orge (Francia)
Pegasus	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Cavolo broccolo:	
Apex	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group, Hollister, California 95023 (USA)
Capitol	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Cavolo cappuccio bianco:	
Conquest	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Spark	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group, Hollister, California 95023 (USA)
Cavolo verza:	
Savoy Ace	Takii & Co., 2 Kiribatake Kanagawaku, Yokoama (Giappone)
Cetriolino:	
Potomac	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Cicoria:	
Amaranta	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Cesare	Consorzio Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 47020 Martirano di Cesena (Forlì)
Otello	Consorzio Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 47020 Martirano di Cesena (Forlì)
Panda	Consorzio Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 47020 Martirano di Cesena (Forlì)
Romea	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Trevi	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Zaira	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Cipolla:	
Armada	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Gala	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Fagiolo nano:	
Latemar	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Mogano	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Montalbano	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Montebianco	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Niveo	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Portico	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group, Hollister, California 95023 (USA)
Fagiolo rampicante:	
Arcobaleno	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Finocchio:	
Cervino	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Indivia scarola:	
Artica	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Lattuga:	
Futura	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Giada	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Romabella	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Serena	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15 14100 Asti
Melanzana:	
Bull	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group, Hollister, California 95023 (USA)
Floralba	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Irene	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Linda	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Maya	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Meridiana	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Melone:	
Simba	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Top score	Petoseed Co. Inc., Po. Box 4206, Saticoy, California 93003 (USA)
Peperone:	
Diablo	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Friarl KS 80	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Premier	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group, Hollister, California 95023 (USA)
Palio	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Ringo	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Romital	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Savio	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Settebello	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Torre	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Pisello a grano rugoso:	
Holiday	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group, Hollister, California 95023 (USA)
Lynx	Co.Va.L.P.A. - Mon Jardin Società coop. a r.l., viale Gramsci, 39, 41037 Mirandola (Modena)
Utrillo	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Wolf	Co.Va.L.P.A. - Mon Jardin Società coop. a r.l., viale Gramsci, 39, 41037 Mirandola (Modena)
Pomodoro:	
Amur	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Cardinal	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Dragon	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group, Hollister, California 95023 (USA)
Missouri	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Pun 82	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Ranch	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group, Hollister, California 95023 (USA)
Red Ball	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Riviera	Olter sementi S.n.c., corso Venezia n. 15, 14100 Asti
Tigri	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) e Asgrow Italia div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Sedano:	
Sigfrido	Consorzio Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)

AGRARIE

Cereali

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento duro:	
Adamello	Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, 00191 Roma
Lira	Società produttori sementi Bologna S.p.a., Galleria del Reno n. 3, 40122 Bologna
Vento	Venturoli sementi, via del Fiffon, 1, Pianoro di Bologna (Bologna)
Grazia	Maliani Cesare, via Nazareno Strampelli, 15, Ardea (Roma)
Norba	Istituto del germoplasma del CNR, via Amendola, 165/A, Bari
Chandur	Groupment Agricole Essonnois - Maisse (Francia)
Solitario	Coseme S.p.a., via Napoli, bivio Troia, Foggia
Frumento tenero:	
Abano	Società polesana produttori sementi S.p.a., viale Stazione n. 187, Badia Polesine (Rovigo)
Ariano	Società polesana produttori sementi S.p.a., viale Stazione, 187, Badia Polesine (Rovigo)
Arquà	Società polesana produttori sementi S.p.a., viale Stazione, 187, Badia Polesine (Rovigo)
Biondo	Azienda agricola di Marco Michahelles e figli, località Torrenuova, 57027 S. Vincenzo (Livorno)
Nobel	Azienda agricola di Marco Michahelles e figli, località Torrenuova, 57027 S. Vincenzo (Livorno)
Tita	Azienda agricola di Marco Michahelles e figli, località Torrenuova, 57027 S. Vincenzo (Livorno)
Torre	Azienda agricola di Marco Michahelles e figli, località Torrenuova, 57027 S. Vincenzo (Livorno)
Carim	Consorzio agrario provinciale di Cremona, via Claudio Monteverdi, 17, Cremona
Gisella	Helizea S.p.a., via Borgoleoni, 70/C, 44100 Ferrara
Brasilia	Helizea S.p.a., via Borgoleoni, 70/C, 44100 Ferrara
Recital	Ets C.C. Benoist, Fermè de Moyencourt, Orgerus France
Oderzo	Dekalb Italiana S.p.a., corso del Popolo, 58, Mestre (Venezia)
Loreto	Maliani Cesare, via Nazareno Strampelli, 15, Ardea (Roma)
Saul	A.P.S.O.V., via Emilia, 39, Voghera (Pavia)
Spada	Sisforaggera, via Marconi, 43, 40122 Bologna

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Tivoli	Sisforaggera S.p.a., via Marconi, 43, 40122 Bologna
Clara	Manara Luigi, 37060 Nogarole Rocca (Verona)
Orzo naturale:	
Ciro	Consorzio agrario provinciale di Cremona, via Claudio Monteverdi, 17, Cremona
Gea	G.E.A. S.r.l., strada provinciale Torre Alfina, km 1.200, Acquapendente (Viterbo)
Jeff	Co.Na.Se. Consorzio nazionale sementi, via Selice, Conselice (Ravenna)
Kaskade	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschafte e G. & CO.KG Elisabethstrabe 38, 8000 Munchen, Germania Federale
Jaidor	I.N.R.A., 149 rue de Grenelle, 75341 Paris Cedex 07, France
Protidor	I.N.R.A., 149 rue de Grenelle, 75341 Paris Cedex 07, France
Arda	Istituto sperimentale per la cerealicoltura, sezione di Fiorenzuola di Arda (Piacenza)
Orzo primaverile:	
Birka	W Weibull AB Weibullsholm plant Breeding Institute Box 520 - S 261 24, Landskrona (Svezia)
Harry	W Weibull AB Weibullsholm plant Breeding Institute Box 520 - S 261 24, Landskrona (Svezia)
Barbabietola da zucchero:	
Monohikari	Semenitala S.p.a., Centro vegetale KWS, via del Borgo S. Pietro, 40126 Bologna

FORAGGERE

Leguminose annuali

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Veccia comune:	
Le Nocelle	Istituto sperimentale per le colture foraggere Lodi, sezione di Foggia
Madonie	Istituto sperimentale per le colture foraggere Lodi, sezione di Foggia
Itria	Istituto di agronomia, Università degli studi, Bari
Murgia	Istituto di agronomia, Università degli studi, Bari
Pietranera	Istituto agronomia generale e coltivazioni erbacee, Università di Palermo
Sauro	Istituto di agronomia, Università degli studi, Bari
Pisello da foraggio:	
Proteo	Cattedra di miglioramento genetico delle piante coltivate, Università di Napoli in Portici

GRAMINACEE

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Dactylis glomerata:	
Poseidone	Istituto agronomia, Università di Padova
Torquato	Istituto agronomia, Università di Padova

CEREALI

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Riso:	
Indio	Sisforaggera S.p.a., via Marconi, 43, 40122 Bologna

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1985 sono state cancellate le sottonotate varietà di specie agricole ed orticole dal registro nazionale:

Barbabietola da zucchero:

Caramon, decreto ministeriale d'iscrizione 4 marzo 1975.

Cavolfiore:

Summer White hibrid, decreto ministeriale d'iscrizione 20 giugno 1975.

Cavolo cappuccio bianco:

Jet Pak, decreto ministeriale d'iscrizione 12 dicembre 1978.

Lattuga:

Spettacolo, decreto ministeriale d'iscrizione 20 giugno 1977.

Spinacio:

Argos ibrido, decreto ministeriale d'iscrizione 20 giugno 1977.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1985 sono state variate le denominazioni per talune varietà di specie agricole ed orticole iscritte nel registro nazionale come segue:

Mais:

da Ross 404 a Ross;
da Giordana 143 a Giordana;
da Modular CA 949 a Modular.

Girasole:

da Laika a Flamme.

Zucchino:

da Herald ace a Herald.

Cetriolino:

da Tamor a Tamora.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1985 viene modificata come segue la responsabilità della conservazione in purezza per le varietà iscritte nei registri nazionali:

Mais:

Setter T 824, classe FAO 200, decreto ministeriale d'iscrizione 25 marzo 1985:

da Phizer Genetics Inc. Parkway St. Louis, 43141 Missouri (USA), ed Helizea Int. S.p.a., via Borgoleoni n. 70/C - Ferrara a Helizea International S.p.a., via Borgoleoni n. 70/C - Ferrara.

Squalo T 1054, classe FAO 400, decreto ministeriale d'iscrizione 25 marzo 1985:

da Helizea International S.p.a. via Borgoleoni n. 70/C - Ferrara a Phizer Genetics Inc., Parkway St. Louis, 43141 Missouri (USA) ed Helizea International S.p.a., via Borgoleoni 70/C - 44100 Ferrara.

Xenon, classe FAO 500, decreto ministeriale d'iscrizione 25 marzo 1985:

da Holden's Foundation Seeds Inc. Williamsburg - Iowa 52361 (USA) e Shell Italia S.p.a., via Landonio, 2 - 20154 Milano a Holden's Foundation Seeds Inc. Williamsburg - Iowa 52361 (USA) e Azienda Agricola « Ombrianello S.p.a., via Ombrianello, 1 - 26013 Crema (Cremona).

Erba medica:

La Berica:

da Lino Miatello - S. Martino di Lupari (Padova) a Sementi Miatello S.n.c. - S. Martino di Lupari (Padova).

Pomodoro:

Giaron:

da Marchesi Giuseppe - Piacenza a Tanzi Armando S.r.l. Parma.

(7616)

MINISTERO DEL TESORO

N. 244

Corso dei cambi del 16 dicembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1720,25	1720,25	1720,50	1720,25	—	1720 —	1719,90	1720,25	1720,25	1720,25
Marco germanico	682,25	682,25	682,50	682,25	—	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25
Franco francese	223,24	223,24	223,40	223,24	—	223,20	223,20	223,24	223,24	223,24
Fiorino olandese	605,85	605,85	605,40	605,85	—	605,80	605,80	605,85	605,85	605,85
Franco belga	33,456	33,456	33,43	33,456	—	33,45	33,475	33,456	33,456	33,45
Lira sterlina	2473,70	2473,70	2474 —	2473,70	—	2474,15	2474,60	2473,70	2473,70	2473,70
Lira irlandese	2106 —	2106 —	2105 —	2106 —	—	2106,10	2106,20	2106 —	2106 —	—
Corona danese	188,11	188,11	188,20	188,11	—	188,10	188,15	188,11	188,11	188,11
Dracma	11,442	11,442	11,45	11,442	—	—	11,445	11,442	11,442	—
E.C.U.	1496,75	1496,75	1498 —	1496,75	—	1496,92	1497,10	1496,75	1496,75	1496,75
Dollaro canadese	1234,70	1234,70	1236 —	1234,70	—	1235,10	1235,50	1234,70	1234,70	1234,70
Yen giapponese	8,501	8,501	8,50	8,501	—	8,50	8,503	8,501	8,501	8,50
Franco svizzero	817,80	817,80	815 —	817,80	—	816,15	816,50	817,80	817,80	815,80
Scellino austriaco	97,142	97,142	97,05	97,142	—	97,14	97,140	97,142	97,142	97,14
Corona norvegese	223,90	223,90	223,80	223,90	—	224 —	224,12	223,90	223,90	223,90
Corona svedese	223,55	223,55	223,25	223,55	—	223,50	223,55	223,55	223,55	223,55
FIM	313,14	313,14	312,80	313,14	—	313,15	313,15	313,14	313,14	—
Escudo portoghese	10,73	10,73	10,75	10,73	—	10,74	10,75	10,73	10,73	10,73
Peseta spagnola	11,014	11,014	11,01	11,014	—	11 —	11,016	11,014	11,014	11,01
Dollaro australiano	1177 —	1177 —	1175 —	1177 —	—	1177 —	1177 —	1177 —	1177 —	1177 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1985

Dollaro USA	1720,075	Lira irlandese	2106,100	Scellino austriaco	97,141
Marco germanico	682,250	Corona danese	188,130	Corona norvegese	224,010
Franco francese	223,220	Dracma	11,443	Corona svedese	223,550
Fiorino olandese	605,825	E.C.U.	1496,920	FIM	313,145
Franco belga	33,465	Dollaro canadese	1235,100	Escudo portoghese	10,740
Lira sterlina	2474,150	Yen giapponese	8,502	Peseta spagnola	10,015
		Franco svizzero	816,150	Dollaro australiano	1177 —

Media dei titoli del 16 dicembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,875
» 6 % » » 1972-87	93,050
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	93,500
» 10 % » » 1977-92	93,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,650
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,800
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	99,800
» » » » 1- 3-1982/86	100,475
» » » » 1- 5-1982/86	100,750
» » » » 1- 6-1982/86	101 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,875
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1983/86	99,850
» » » » 1- 9-1982/86	100,225
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	100,400
» » » » 1-10-1983/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	100,675
» » » » 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 1-1983/87	101,425
» » » » 1- 2-1983/87	101 —
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,200
» » » » 1- 5-1983/87	101,225
» » » » 1- 6-1983/87	101,275
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	101,075
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88	99,850
» » » » 1- 4-1984/88	99,925
» » » » 1- 5-1984/88	99,950
» » » » 1- 6-1984/88	100,125
» » » » 1- 7-1983/88	101,900
» » » » 1- 8-1983/88	101,950
» » » » 1- 9-1983/88	101,800
» » » » 1-10-1983/88	102,050
» » » » 1-11-1983/90	103,800
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 1- 1-1984/91	103,575
» » » » 1- 2-1984/91	103,400
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,825
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,800
» » » » 1- 8-1984/91	100,700
» » » » 1- 9-1984/91	100,750
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1992	99,700
» » » » 1- 2-1992	97,500
» » » » 1- 2-1995	98,775
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,700
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,125
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99,050
» » » 12 % 1- 2-1988	97,725
» » » 12 % 1- 3-1988	97,725
» » » 12,25 % 1- 5-1988	97,785
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,825
» » » » 1983/90 11,50 %	109,050
» » » » 1984/91 11,25 %	108,100
» » » » 1984/92 10,50 %	106,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 28 marzo 1986 e semestrali con durata giorni centottantacinque e con scadenza 30 giugno 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 16 dicembre 1985 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno e centottantacinque giorni fissata per il 27 dicembre 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,05 e quello dei buoni a centottantacinque giorni è di L. 94,05, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(7875)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al comunicato riguardante alcuni riconoscimenti e classificazioni di artifici. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 257 del 31 ottobre 1985).

Il titolo, sia nel sommario che nella testata, del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 7862 della *Gazzetta Ufficiale*, invece di: «*Provvedimenti concernenti le materie esplodenti*», leggasi: «*Riconoscimento e classificazione di esplosivi*».

(7761)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 ed afferenti al programma nazionale di ricerca per la siderurgia.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1985 è disposto l'affidamento della esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983) ed afferenti al programma nazionale di ricerca per la siderurgia con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/1982, ai seguenti soggetti:

Tema 1 - *Prodotti per l'energetica e la chimica.*

Terni - Società per l'industria dell'elettricità S.p.a - Roma.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 48 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 19.049 milioni di lire.

Tema 2 - *Prodotti per la meccanica, le costruzioni metalliche ed i trasporti.*

C.S.M. - Centro sperimentale metallurgico S.p.a. - Roma.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 48 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 18.400 milioni di lire.

Tema 3 - *Prodotti per l'aeronautica e la difesa.*

Deltasider S.p.a. - Milano.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 48 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 15.900 milioni di lire.

Tema 4 - *Ottimizzazione del decapaggio dei nastri a caldo mediante la combinazione di un trattamento in ambiente acido con un trattamento elettrolitico in soluzione neutra.*

LAF - Società laminazione a freddo S.p.a. - Torino.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 36 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 9.200 milioni di lire.

Tema 6 - *Sviluppo di un sistema per il raffreddamento accelerato in linea all'uscita della gabbia finitrice di un treno di lamiere.*

Nuova Italsider S.p.a. - Genova.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 24 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 2.869 milioni di lire.

Tema 7 - *Sviluppi di nuovi processi di fabbricazione di lamiere e nastri compositi.*

Nuova Italsider S.p.a. - Genova.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 21 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 2.300 milioni di lire.

Tema 9 - *Laminazione diretta di semiprodotti da colata continua.*

Nuova Italsider S.p.a. - Genova.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 48 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.000 milioni di lire.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge n. 46/1982, i contratti di cui sopra.

(7842)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1985, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 142,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1985 rispetto a novembre 1984 risulta pari a più 8,6 (ottovirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1985, rispetto a novembre 1983 risulta pari a più 17,9 (diciassettevirgolanove).

(7844)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo organico del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo organico del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo, cinque posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda in carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'Ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno, entro trenta giorni, le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, entro trenta giorni, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 560; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1983, n. 344, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma all'onorevole Sottosegretario dott. Tommaso Bisagno.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 25 novembre 1985

p. *Il Ministro*: Bisagno

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . . . data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto del comando . . . .

(7812)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove d'esame dei concorsi speciali pubblici, per esami, a posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per i centri di servizio di Milano e di Roma.

Per motivi tecnico-organizzativi, inerenti alle difficoltà nel reperimento di locali idonei allo svolgimento della prova d'esame, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova d'esame del concorso speciale pubblico, per esami, a trentanove posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985.

Il diario della prova d'esame del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1986.

Per motivi tecnico-organizzativi, inerenti alle difficoltà nel reperimento di locali idonei allo svolgimento della prova d'esame, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova d'esame del concorso speciale pubblico, per esami, a trentasette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985.

Il diario della prova d'esame del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1986.

(7810)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi pubblici e riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di vice direttore amministrativo - altri servizi amministrativi;

un posto di vice direttore amministrativo - servizio patrimoniale, legale e personale;

un posto di collaboratore coordinatore - servizio patrimoniale, legale e personale;

due posti di collaboratore amministrativo di segreteria;

due posti di collaboratore amministrativo di ragioneria;

sei posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale;

un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina - disciplina di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari;

un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia - disciplina di odontoiatria e stomatologia;

due posti di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia - disciplina di chirurgia generale;

un posto di assistente tecnico - geometra;

un posto di assistente tecnico - perito industriale;

due posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia - disciplina di oculistica;

un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria;

sei posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

un posto di farmacista collaboratore.

Sono indetti, altresì, concorsi riservati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di nefrologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

(7742)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

tre posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;

due posti di operatore tecnico - decoratore;

un posto di operatore tecnico - macellaio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

(7743)

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di primario dermatologo presso l'unità sanitaria locale n. 8

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dermatologo presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio formazione, gestione e aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova-Voltri.

(7740)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di collaboratore coordinatore di area giuridico-amministrativa;

un posto di collaboratore coordinatore di area economico-finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Lugo (Ravenna).

(7746)

REGIONE MARCHE

Concorso a ventuno posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 3

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pesaro.

(7739)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche - sezione trasfusionale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina pediatria;

un posto di assistente medico - area funzionale organizzazione servizi sanitari;

un posto di assistente medico addetto al nucleo operativo tossicodipendenze;

due posti di assistente medico - disciplina radiologia;

un posto di assistente medico - disciplina chirurgia generale;

due posti di assistente medico - disciplina igiene pubblica ed ambientale;

un posto di assistente medico - disciplina ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente medico - disciplina anestesia e rianimazione;

due posti di assistente medico - disciplina medicina generale;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di psicologo addetto al nucleo operativo tossicodipendenze;

un posto di operatore professionale prima categoria collaboratore (ostetrica);

un posto di operatore professionale prima categoria collaboratore (terapista della riabilitazione);

un posto di operatore professionale prima categoria coordinatore (capo sala);

undici posti di operatore professionale prima categoria (infermiere professionale);

un posto di assistente sociale addetta al nucleo operativo tossicodipendenze;

tre posti di operatore professionale prima categoria collaboratore (assistente sanitaria);

un posto di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Abbiategrasso (Milano).

(7741)

Concorso ad un posto di assistente medico psichiatra presso l'unità sanitaria locale n. 77

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 77, ad un posto di assistente medico area funzionale medicina - disciplina psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavia.

(7744)

REGIONE VENETO

Concorso a sei posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 27

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 27

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolegrsi all'U.S.L., ufficio personale, in Bovolone (Verona).

(7745)

OSPEDALE « S. GERARDO » DI MONZA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia e rianimazione;

otto posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(7747)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Profilo professionale farmacisti:

un posto di farmacista collaboratore per farmacia pubblica.

Profilo professionale operatori professionale collaboratori:

sei posti di tecnico di laboratorio.

Profilo professionale amministrativo:

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(7748)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 298 del 19 dicembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di geometra.

A.CO.TRA.L. - Azienda consortile trasporti laziali: Graduatoria di merito del concorso pubblico per quattro posti di primo funzionario.

Cassa marittima meridionale di Napoli: Prova scritta dei concorsi a nove posti di commesso e a cinque posti di archivista-dattilografo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria P ONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R De Nobili 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14
◇ **CREMONA**
Ditta I C.A.
Piazza Gallina 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via VVittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
D'tta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI · RANDI
Via Cavour 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento **annuale**	L	82.000
Abbonamento **semestrale**	L	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221